DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 25 luglio 1973

relativa alle agevolazioni fiscali concesse a norma dell'articolo 34 della legge francese n. 65-566 del 12 luglio 1965, nonché in base alla circolare del 24 marzo 1967 indirizzata alle imprese francesi che creano stabilimenti all'estero

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(73/263/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 54, paragrafo 3 h), e l'articolo 93, paragrafo 2, primo comma,

visto il programma generale per la realizzazione della libertà di stabilimento, capitolo VII, adottato dal Consiglio il 18 dicembre 1961 [1] e le direttive di applicazione adottate dal 1964,

viste le osservazioni scritte e orali degli Stati membri e degli altri interessati,

I

considerando che con l'articolo 34 della legge n. 65-566 del 12 luglio 1965, che modifica l'imposta sulle imprese e sui redditi di capitali mobiliari, nonché con la circolare del 24 marzo 1967 (Gazzetta ufficiale della Repubblica francese del 13 luglio 1965, pag. 6007 e del 29 marzo 1967, pagg. 3020–3029) — disposizioni successivamente riprodotte nell'articolo 39 octies, paragrafo 2, del Code général des impôts — il governo francese ha istituito un regime di aiuti in virtù del quale le imprese e i gruppi d'imprese francesi possono essere autorizzati, con atto del ministro delle finanze, a detrarre definitivamente dai profitti imponibili in Francia determinate spese e oneri di gestione relativi agli stabilimenti di vendita, agli uffici studi, agli uffici d'informazione, agli stabilimenti industriali e ai cantieri edilizi che essi aprono all'estero, limitatamente alle spese e agli oneri dei primi tre anni d'esercizio;

considerando che l'agevolazione fiscale in tal modo concessa alle imprese francesi consiste nella definitiva detrazione delle spese e degli oneri suddetti dai profitti imponibili, benché gli stabilimenti creati all'estero non siano soggetti d'imposta in Francia ma all'estero, dove i loro oneri di gestione sono parimenti presi in considerazione sotto l'aspetto fiscale; che si tratta di aiuti ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 92 del trattato CEE, perché tali agevolazioni alla gestione aziendale sono intese a favorire non soltanto la creazione di stabilimenti in altri Stati membri della Comunità, ma anche — come d'altronde risulta esplicitamente dichiarato nella precitata circolare del 24 marzo 1967 — una più dinamica promozione delle esportazioni francesi, e di conseguenza alterano la concorrenza e incidono direttamente sugli scambi all'interno del mercato comune;

considerando che aiuti all'esportazione all'interno della Comunità sono incompatibili con il mercato comune e non possono beneficiare di alcuna delle deroghe previste dall'articolo 92 del trattato CEE;

considerando inoltre che gli aiuti in oggetto sono altresì contrari alle disposizioni vigenti in materia di diritto di stabilimento, che vietano agli Stati membri di concedere ai propri cittadini che si stabiliscono in un altro paese della Comunità aiuti tali da alterare le condizioni di stabilimento; che già per questo solo motivo gli aiuti in oggetto non potrebbero essere ritenuti compatibili con il mercato comune e devono di conseguenza essere vietati;

II

considerando che con lettera del 18 maggio 1972 al governo francese la Commissione ha avviato, nei confronti delle agevolazioni fiscali in oggetto, la procedura prevista dall'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CEE;

considerando che in seguito all'inizio della suddetta procedura il governo francese ha comunicato alla Commissione, con lettera del 19 giugno 1972, la propria intenzione di presentare in sede parlamentare, entro il 31 dicembre 1972, un disegno di legge inteso ad armonizzare le misure di cui trattasi con le norme del trattato CEE;

considerando che in effetti il parlamento francese, adottando l'articolo 6 della legge rettificativa di bilancio per il 1972 n. 72-1147 del 23 dicembre 1972 (Gazzetta ufficiale della Repubblica francese n. 301 del 27. 12. 1972, pag. 13476), ha sostituito alle precitate agevolazioni fiscali — tramite l'abrogazione delle disposizioni dell'articolo 39 octies del Code général des impôts — un regime fiscale neutrale dal punto di vista della concorrenza e compatibile con le norme in materia di diritto di stabilimento; che tuttavia il

---

[1] GU n. 2 del 15. 1. 1962, pag. 49/62.

paragrafo 5 dell'articolo 6 della legge summenzionata precisa che la sostituzione di cui sopra entra in vigore soltanto alla data del 1º aprile 1973 e le disposizioni vigenti in precedenza continueranno ad applicarsi agli stabilimenti e uffici creati anteriormente a tale data;

considerando pertanto che, nonostante le modificazioni apportate dalla precitata legge del 23 dicembre 1972, le imprese francesi continuano a beneficiare di aiuti all'esportazione incompatibili con il mercato comune, e che tale situazione continuerà a sussistere fino a tutto il 1975;

III

considerando che con lettera del 4 maggio 1973 al governo francese la Commissione ha completato la procedura aperta il 18 maggio 1972 per tener conto dell'allargamento delle Comunità europee; che con lettera del 14 maggio 1973 il governo francese ha osservato

— che il paragrafo 5 dell'articolo 6 della legge n. 72-1147 del 23 dicembre 1972 è dovuto, per quanto riguarda la data del 1º aprile 1973, a un emendamento deciso dal Parlamento;

— che la data di cui sopra è giustificata dalla necessità di predisporre un periodo transitorio tra il precedente regime di aiuti e le nuove disposizioni fiscali;

— che a favore delle imprese che abbiano creato stabilimenti all'estero anteriormente al 1º aprile 1973 la proroga a tutto il 1975 delle misure urgenti in precedenza si giustifica in considerazione dei diritti questi che spettano a tali imprese in conseguenza delle autorizzazioni di cui hanno beneficiato;

considerando che argomenti di tal genere non sono invocabili per giustificare la mancata osservanza delle disposizioni del trattato CEE in materia di aiuti di Stato e di diritto di stabilimento; che le agevolazioni fiscali in oggetto erano fin dalla loro istituzione incompatibili con il mercato comune; che, date le circostanze, la Commissione non ha imposto il ricupero degli sgravi fiscali concessi in passato; che in seguito alla comunicazione pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 53 del 27 maggio 1972 le imprese francesi non potevano più contare senza riserva sugli aiuti in oggetto; che di conseguenza il governo francese non può opporre alla Commissione i diritti quesiti spettanti ai propri cittadini;

considerando che la data di creazione dello stabilimento all'estero o la data in cui è stata rilasciata l'autorizzazione del ministro francese delle finanze non possono essere prese in considerazione per consentire l'attuale mantenimento degli sgravi fiscali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Repubblica francese adotta le necessarie misure per porre fine senza indugio alle agevolazioni fiscali previste dall'articolo 39 octies del Code général des impôts a favore delle imprese francesi nelle loro operazioni d'esportazione e in occasione della creazione di stabilimenti nel mercato comune.

Articolo 2

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1973.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI